

CITTADINI STRANIERI e DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

A cura di INCA CGIL
Area Migrazioni e mobilità internazionale

Agg.to Luglio 2017

Prestazione	Titolo di soggiorno	Accesso alla prestazione	Normative di riferimento Sentenze Azioni da intraprendere
ASSEGNO SOCIALE	Cittadino comunitario con ATTESTAZIONE ANAGRAFICA solo dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	<u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u>
	FAMILIARE di cittadino comunitario titolare di CARTA QUINQUENNALE o CARTA PERMANENTE	SI	<u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u>
	Titolare di permesso di soggiorno per ASILO POLITICO e / o per PROTEZIONE SUSSIDIARIA	SI	<u>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u>

	FAMILIARE ricongiunto di titolare di permesso per ASILO POLITICO e/o per PROTEZIONE SUSSIDIARIA, con permesso per MOTIVI FAMILIARI	SI	<u>Art. 22 e art. 27 del Decreto legislativo 251/2007</u> <i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento.</i>
	Titolare di Permesso per MOTIVI UMANITARI	NO!	Questa tipologia di permesso di soggiorno non dà, ai titolari, diritto alle prestazioni assistenziali perché non equiparati ai permessi per Protezione Internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria).
	Titolare di PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO	SI	<u>Direttiva 2003/109 CE - Art. 41 TUI – Legge 388/2000</u>

Titolare di **PERMESSO SOGGIORNO DI DURATA ALMENO ANNUALE**

NO!

ART. 41 TUI prevede accesso alla prestazione per gli stranieri titolari di permesso di durata non inferiore ad un anno - **Legge 388/2000** ha stabilito accesso solo a titolari di permesso lungo-soggiornanti

POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE

Vedi **Ordinanza 10460/2013 Corte Cassazione**, in materia di stabile residenza in Italia. Il caso specifico riguarda uno straniero titolare di permesso per lungo-soggiornanti, che aveva presentato domanda di A.S. prima del 2009. La prestazione era stata negata a causa della presenza non continuativa in Italia. La Corte però, oltre a riconoscere che l'assenza dal territorio non fa venir meno il requisito della stabile residenza, facendo riferimento alle Sentenze della Corte Costituzionale, sostiene che il permesso per lungosoggiornanti non è requisito necessario per fruire dell'assegno sociale.

Vedi **sentenza Tribunale Brindisi 24/1/2012**, **sentenza Tribunale di Roma 23/04/2013** e **sentenza Tribunale Bologna 30 settembre 2013** in analogia a **C.Cost. 306/2008** e **11/2009** concede la prestazione a straniero privo di carta per mancanza requisito reddituale
Predispone pertanto ricorsi amministrativi e successivamente giudiziari sulla base di quanto stabilito dalla Sentenza di Brindisi, ma ancor più dalle Sentenze della **C.C. 187/2010** e **329/2011**, **40/2013**, **22/2015** e **230/2015** che hanno stabilito che quando si tratta di prestazioni destinate a far fronte al sostentamento della persona qualsiasi discriminazione è in contrasto con **l'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**

	<p>Titolare di permesso di soggiorno con LEGAMI CON PIÙ DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE</p>	<p>SI</p>	<p><u>Regolamento UE 1231/2010</u> che stabilisce che i regolamenti comunitari si applicano a tutti i cittadini di Paesi Terzi, che presentino legami con almeno due Stati dell'Unione. Nel regolamento <u>883/2004 sono elencate (allegato X)</u> le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” che in Italia spettano ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese, e fra queste vi è l'assegno sociale.</p> <p>N.B. Il regolamento parla di “legami” con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di “lavoro” svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</p>
	<p>Lavoratori o ex lavoratori <u>Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi</u> e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno (ACCORDI EURO MEDITERRANEI)</p>	<p>NO!</p>	<p><u>ART. 41 TUI</u> prevede accesso alla prestazione per gli stranieri titolari di permesso di durata non inferiore ad un anno - <u>Legge 388/2000</u> ha stabilito accesso solo a titolari di permesso lungo-soggiornanti</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a</p>

		<p>quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal <u>Regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X</u> indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini: Tra queste figurano anche prestazioni quali l' assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</p> <p>Vedi sull'argomento <u>Sentenza Cassazione 17966/11</u> che concede pensione di invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'accordo tra <u>Comunità Europea e Regno del Marocco</u> firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di "previdenza sociale" e di "sicurezza sociale".</p> <p>Vedi anche <u>sentenza Trib. Bologna 30 settembre 2013</u> (assegno sociale), <u>ordinanza Trib. Genova 3 giugno 2009</u> (ass. inv. Civ.), <u>Trib. Verona 18.11.2009</u> (ind. Speciale ciechi ventisimisti), <u>Trib. Genova 3.6.2009</u> (inv.civ citt. Marocco) <u>Trib. Lucca 17.1.2013</u> (pensione inv.civ.), <u>Trib. Tivoli 15.11.2011</u> (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), <u>Trib. R.Emilia 3.7.2012</u> (ass. maternità comune familiare cittadino Turco, <u>Corte di Appello di Trento 30.05.2014</u> (assegno maternità dei comuni a familiare di lavoratore Tunisino); <u>Tribunale di Alessandria 9.12.2014</u> (assegno maternità comuni a cittadina Marocco).</p>
--	--	---

ASSEGNO DI NATALITA - BONUS BEBE	Cittadino comunitario con ATTESTAZIONE ANAGRAFICA solo dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	<u>Art. 1 c. 125-129 L. 190/2014- DPCM 27/02/2015</u>
	Familiare di cittadino comunitario titolare di CARTA QUINQUENNALE o CARTA PERMANENTE	SI	<p><u>Art. 1 c. 125-129 L. 190/2014 - DPCM 27/02/2015 - Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 – Circ. INPS 214 del 06/12/2016</u></p> <p><i>La norma istitutiva dell'assegno di natalità non ha ricompreso fra i soggetti aventi diritto, i familiari extracomunitari di cittadini comunitari. L'INPS con la circolare n. 2014 del 6 dicembre 2016 ha incluso, tra i soggetti beneficiari della prestazione, i familiari Extra-comunitari di cittadini Comunitari titolari di carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE o di carta di soggiorno permanente.</i></p>
	Titolare di permesso di soggiorno per ASILO POLITICO e/o per PROTEZIONE SUSSIDIARIA	SI	<u>Art. 1 c. 125-129 L. 190/2014 - DPCM 27/02/2015 -Art. 27 Decreto legislativo 251/2007 - Circ. INPS 93/2015</u>
	FAMILIARE ricongiunto di		<u>Art. 1 c. 125-129 L. 190/2014 - DPCM 27/02/2015 - Art. 22 e</u>

	titolare di permesso per ASILO POLITICO o per PROTEZIONE SUSSIDIARIA, con permesso per MOTIVI FAMILIARI	SI	<p><u>art. 27 del Decreto legislativo 251/2007</u></p> <p><i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i></p>
	Titolare di Permesso per MOTIVI UMANITARI	NO!	Questa tipologia di permesso di soggiorno non dà, ai titolari, diritto alle prestazioni assistenziali perché non equiparati ai permessi per Protezione Internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria).
	Titolare di PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO	SI	<u>Art. 1 c. 125-129 L. 190/2014 – DPCM 27/02/2015</u>
	Titolare di PERMESSO SOGGIORNO DI DURATA ALMENO ANNUALE	NO!	<p><u>Art. 1 c. 125-129 L. 190/2014 - DPCM 27/02/2015</u></p> <p>La norma stabilisce l'accesso soltanto ai cittadini comunitari ed</p>

			<p>ai loro familiari, ai cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso UE per lungo-soggiornanti ed ai titolari di protezione internazionale.</p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>La <u>Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 aprile 2014</u> in materia di assegno al nucleo con 3 figli minori, ha stabilito che per l'accesso alle prestazioni sociali è possibile prevedere una differenza di trattamento basata esclusivamente sulla nazionalità soltanto se esistono motivazioni molto forti, oggettive e ragionevoli. La sola mancanza di copertura finanziaria da parte dello Stato, non può essere considerata tale.</p> <p>Tali principi possono essere presi a riferimenti anche per l'assegno di natalità.</p> <p><i>Inoltre in caso di straniero in possesso di un titolo di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa e che è o è stato lavoratore subordinato (ad esclusione dei titolari di permesso stagionale, autonomo, studio, art. 27), si può prendere a riferimento la <u>Direttiva 2011/98/UE</u> che prevede parità di accesso in materia di sicurezza sociale come definito dal regolamento CE 883/2004 e pertanto anche in materia di trattamenti di famiglia. Vedi Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 26.11.2015 , Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 15.04.2016, Ordinanza del Tribunale di Como del</i></p>
--	--	--	--

			<p>01.08.2016, , Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 22.09.2016 che riconoscono il bonus bebè, ai titolari di permesso di soggiorno di durata almeno annuale.</p> <p><u>Sentenza del Tribunale di Modena del 30 .09.2016 , Sentenza del Tribunale di Pavia del 04 ottobre 2016 e Sentenza della Corte di Appello di Brescia del 30.11.2016</u> che riconoscono il bonus bebè a titolare di permesso di soggiorno UNICO lavoro.</p> <p>Vedi anche <u>Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 21.02.2017</u> che a seguito di un ricorso collettivo riconosce il diritto alla prestazione a titolari di permesso di soggiorno UNICO lavoro e da ultima a l'ordinanza del <u>Tribunale di Padova del 03/05/2017</u> riconosce la prestazione ad un titolare di “permesso UNICO lavoro” in base alla Direttiva 2011/98/UE.</p> <p>E' del <u>21 giugno 2017 la Sentenza della Corte di Giustizia Europea</u> che riconosce il diritto all'assegno anche ai titolari di permesso di soggiorno unico, in base alla <u>Direttiva 2011/98/UE</u> che stabilisce la parità di trattamento tra cittadini degli Stati Membri e stranieri regolarmente soggiornanti con titoli di soggiorno che consentono l'esercizio dell'attività lavorativa.</p>
	<p>Titolare di permesso di soggiorno con LEGAMI CON PIÙ DI UNO STATO MEMBRO</p>	<p>SI</p>	<p><u>Art. 1 c. 125-129 L. 190/2014 - DPCM 27/02/2015</u></p>

DELL'UNIONE

POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE

La giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazioni di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.

Nell'allegato X, del Regolamento 883/2004 questa prestazione non è inclusa. Essendo però la prestazione ovviamente accessibile ai cittadini comunitari, per parità di trattamento dobbiamo ritenere che l'accesso debba essere consentito anche a questi stranieri. In particolare la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazione di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.

N.B. Il regolamento parla di "legami" con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di "lavoro" svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.

			<p><i>Inoltre la direttiva 2003/109/CE all'art. 21 stabilisce che il cittadino straniero in possesso di un titolo di lungo-soggiornante rilasciato da uno Stato Membro, qualora si rechi in altro Paese dell'Unione ed ottenga un permesso di soggiorno rinnovabile gode nel secondo Stato degli stessi diritti del titolare di permesso CE-SLP. Pertanto al pari del titolare di questo permesso di soggiorno dovrà avere accesso alla prestazione.</i></p>
--	--	--	--

Lavoratori o ex lavoratori Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno (**ACCORDI EURO MEDITERRANEI**)

NO!

[Art. 1 c. 125-129 L. 190/2014 - DPCM 27/02/2015](#)

POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE

In questi casi, oltre a sostenere i principi delle sentenze della C.Cost. 187/2010 e 329/2011, 40/2013, 22/2015 e 230/2015, si potrà chiedere l'applicazione degli accordi euro-mediterranei, sempre che il richiedente sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.

*Gli **accordi euro-mediterranei** stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori*

hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini . Tra queste figurano anche prestazioni quali assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.

Anche se nell'allegato X questa prestazione non è inclusa, la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le

PREMIO ALLA NASCITA	Cittadino comunitario con ATTESTAZIONE ANAGRAFICA solo dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	<u>Art. 1 co. 353 Legge 11 dicembre 2016 (Bilancio 2017) – Circ. INPS n. 39/2017 – Circ. INPS n. 61/2017</u>
	Familiare di cittadino comunitario titolare di CARTA QUINQUENNALE o CARTA PERMANENTE	SI	<u>Art. 1 co. 353 Legge 11 dicembre 2016 (Bilancio 2017) – Circ. INPS n. 39/2017 – Circ. INPS n. 61/2017</u> <u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u>
	Titolare di permesso di soggiorno per ASILO POLITICO e/o per PROTEZIONE SUSSIDIARIA	SI	<u>Art. 1 co. 353 Legge 11 dicembre 2016 (Bilancio 2017) – Circ. INPS n. 39/2017 – Circ. INPS n. 61/2017</u> <u>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u>
	FAMILIARE ricongiunto di titolare di permesso per ASILO POLITICO o per PROTEZIONE SUSSIDIARIA, con permesso per MOTIVI FAMILIARI	SI	<u>Art. 1 co. 353 Legge 11 dicembre 2016 (Bilancio 2017) – Circ. INPS n. 39/2017 – Circ. INPS n. 61/2017</u> <u>Art. 22 e Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u> <i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione</i>

			<p>sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</p>
	<p>Titolare di Permesso per MOTIVI UMANITARI</p>	<p>NO!</p>	<p>Questa tipologia di permesso di soggiorno non dà, ai titolari, diritto alle prestazioni assistenziali perché non equiparati ai permessi per Protezione Internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria).</p>
	<p>Titolare di PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO</p>	<p>SI</p>	<p><u>Art. 1 co. 353 Legge 11 dicembre 2016 (Bilancio 2017) – Circ. INPS n. 39/2017 – Circ. INPS n. 61/2017</u></p>
	<p>Titolare di PERMESSO SOGGIORNO DI DURATA ALMENO ANNUALE</p>	<p>NO!</p>	<p><u>Art. 1 co. 353 Legge 11 dicembre 2016 (Bilancio 2017) – Circ. INPS n. 39/2017 – Circ. INPS n. 61/2017</u></p> <p><i>La norma istitutiva della prestazione non prevedeva il possesso di particolari titoli di soggiorno. L'INPS, con due circolari emanate successivamente, ha introdotto precise restrizioni all'applicazione della disposizione di legge che comportano l'esclusione dalla prestazione da parte di talune categorie di donne extra-comunitarie (titolari di permesso "semplice"). L'INCA ha impugnato al TAR del Lazio la parte delle due circolari ove l'Istituto prevede tali restrizioni. A</i></p>

			<p><i>novembre 2017 il Tribunale Amministrativo dovrebbe esprimersi nel merito della questione.</i></p> <p><i>Quanto stabilito dalla giurisprudenza per il Bonus Natalità (bonus bebè) vale per analogia anche per il premio alla nascita. Si rimanda pertanto a quanto già riportato per quella prestazione</i></p>
	<p>Titolare di permesso di soggiorno con LEGAMI CON PIÙ DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE</p>	<p>SI</p>	<p><u>Art. 1 co. 353 Legge 11 dicembre 2016 (Bilancio 2017) – Circ. INPS n. 39/2017 – Circ. INPS n. 61/2017</u></p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>La giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazioni di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</i></p> <p><i>Nell'<u>allegato X, del Regolamento 883/2004</u> questa prestazione non è inclusa. Essendo però la prestazione ovviamente accessibile ai cittadini comunitari, per parità di trattamento dobbiamo ritenere che l'accesso debba essere</i></p>

		<p><i>consentito anche a questi stranieri. In particolare la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazione di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</i></p> <p><i>N.B. Il regolamento parla di “legami” con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di “lavoro” svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</i></p> <p><i>Inoltre la <u>direttiva 2003/109/CE all'art. 21</u> stabilisce che il cittadino straniero in possesso di un titolo di lungo-soggiornante rilasciato da uno Stato Membro, qualora si rechi in altro Paese dell'Unione ed ottenga un permesso di soggiorno rinnovabile gode nel secondo Stato degli stessi diritti del titolare di permesso CE-SLP. Pertanto al pari del titolare di questo permesso di soggiorno dovrà avere accesso alla prestazione.</i></p>
--	--	---

	<p>Lavoratori o ex lavoratori Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno (ACCORDI EURO MEDITERRANEI)</p>	<p>NO!</p>	<p><u>Art. 1 co. 353 Legge 11 dicembre 2016 (Bilancio 2017) – Circ. INPS n. 39/2017 – Circ. INPS n. 61/2017</u></p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>In questi casi, oltre a sostenere i principi delle sentenze della C.Cost. 187/2010 e 329/2011, 40/2013, 22/2015 e 230/2015, si potrà chiedere l'applicazione degli accordi euro-mediterranei, sempre che il richiedente sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.</i></p> <p><i>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal <u>regolamento 883/2004</u>, che a sua volta nell'<u>allegato X</u> indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini . Tra queste figurano anche prestazioni quali assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</i></p> <p><i>Anche se nell'allegato X questa prestazione non è inclusa, la</i></p>
--	---	-------------------	---

ASSEGNO DI MATERNITA DEI COMUNI	Cittadino comunitario con ATTESTAZIONE ANAGRAFICA solo dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	<u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 74 D.Lgs 151/2001 già art. 66 L. 448/98</u>
	Familiare di cittadino comunitario titolare di CARTA QUINQUENNALE o CARTA PERMANENTE	SI	<u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007 - Art. 74 D.Lgs 151/2001 già art. 66 L. 448/98</u>
	Titolare di PERMESSO SOGGIORNO per ASILO POLITICO e / o per PROTEZIONE SUSSIDIARIA	SI	<u>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u> <u>Messaggio INPS 12712/2007</u> e <u>Messaggio INPS 2226 del 29/1/2008</u>
	FAMILIARE ricongiunto di titolare di permesso per ASILO POLITICO o per PROTEZIONE SUSSIDIARIA, con permesso per MOTIVI FAMILIARI	SI	<u>Art. 22 e art. 27 del Decreto legislativo 251/2007</u> <i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i>

	<p>Titolare di Permesso per MOTIVI UMANITARI</p>	NO!	<p>Questa tipologia di permesso di soggiorno non dà, ai titolari, diritto alle prestazioni assistenziali perché non equiparati ai permessi per Protezione Internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria).</p>
	<p>Titolare di PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO</p>	SI	<p><u>Direttiva 2003/109 CE – Art. 66 L. 448/98 – Art. 11 Decreto 452/2000 - Art. 74 D.Lgs 151/2001</u></p>
	<p>Titolare di PERMESSO di SOGGIORNO DI DURATA ALMENO ANNUALE</p>	NO!	<p><u>Art. 74 D.Lgs 151/2001</u> già art. <u>66 L. 448/98</u></p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>La norma esclude l'accesso a questi stranieri. Occorre però avviare azioni giudiziarie, sulla base dei principi enunciati dalle <u>sentenze C.C. 187/2010, 329/2011, 40/2013, 22/2015</u>, dato – fra l'altro – che si tratta di una prestazione soggetta ad un limite ISEE molto esiguo e <u>230/2015</u>. Inoltre citare la <u>Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 aprile 2014</u> che ha stabilito che per l'accesso alle prestazioni sociali è possibile prevedere una differenza di trattamento basato esclusivamente sulla nazionalità soltanto se esistono motivazioni molto forti, oggettive e ragionevoli. La sola mancanza di copertura</i></p>

		<p><i>finanziaria, da parte dello Stato, non può essere considerata tale.</i></p> <p><i>Vedi determina del Comune di Verona che in autotutela, sulla base delle numerose sentenze in materia, ha esteso a tutte le straniere titolari di un permesso di durata almeno annuale, il diritto all'assegno di maternità dei Comuni.</i></p> <p><i>Vedi anche Tribunale di Firenze 2940/2011, per la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni in favore di cittadina straniera titolare di Permesso per apolide. Nella pronuncia viene evidenziata la contrarietà del decreto istitutivo della prestazione, al divieto di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU in caso di diritti fondamentali che mirano a soddisfare bisogni primari inerenti la sfera di tutela della persona umana. Sull'argomento anche la Corte di Appello di Trento 30.05.2014 (Ass. maternità comuni a familiare di lavoratore Tunisino) ha concesso la prestazione ad una cittadina tunisina in base ai principi sanciti negli Accordi Euro-mediterranei, ma anche in base ai principi della CEDU, contenuti nelle Sentenze della nostra Corte Costituzionale.</i></p> <p><i>Sent Tribunale Chieti Ass mat 2014 e Sentenza del Tribunale di Pescara del 24.07. 2015</i></p> <p><i>Vedi anche Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 26.11.2015 che rinvia la questione alla Corte Costituzionale.</i></p> <p><i>Inoltre in caso di straniero in possesso di un titolo di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa e che è o è stato lavoratore subordinato (ad esclusione dei titolari di permesso</i></p>
--	--	--

		<p>stagionale, autonomo, studio, art. 27), si può prendere a riferimento la <u>Direttiva 2011/98/UE</u> che prevede parità di accesso in materia di sicurezza sociale come definito dal regolamento CE 883/2004 e pertanto anche in materia di trattamenti di famiglia. Vedi <u>Sentenze Tribunale Alessandria del 9.12.2014</u> , e <u>del 17.6.2015</u> (Assegno di maternità comuni a cittadine Marocco) Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 15.04.2016, Ordinanza del Tribunale di Como del 01.08.2016, <u>Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 26.11.2015</u>, <u>Ordinanza del Tribunale di Brescia del 21.09.2016</u>, Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 22.09.2016 (Bonus Bebe' concesso a titolari di pse di durata almeno annuale) e <u>Sentenza del Tribunale di Modena del 30 .09.2016</u>.</p> <p>Vedi anche <u>Ordinanza Corte Costituzionale n. 95 del 4 maggio 2017</u> che ritiene inammissibile la questione della legittimità costituzionale dell'art 74 D.lgs.151/01 in quanto la materia è già chiaramente normata dalla Costituzione e dalle norme comunitarie.</p> <p>E' del 21 giugno 2017 la Sentenza della Corte di Giustizia Europea che riconosce il diritto all'assegno anche ai titolari di permesso di soggiorno unico, in base alla Direttiva 2011/98/UE che stabilisce la parità di trattamento tra cittadini degli Stati Membri e stranieri regolarmente soggiornanti con titoli di soggiorno che consentono l'esercizio dell'attività lavorativa.</p>

	<p>Titolare di permesso di soggiorno con LEGAMI CON PIÙ DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE</p>	<p>NO!</p>	<p><u>Art. 74 D.Lgs 151/2001</u> già <u>art. 66 L. 448/98</u></p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><u>Regolamento UE 1231/2010</u> ha stabilito che il regolamento comunitario 883/2004 si applica anche ai cittadini di Paesi Terzi, che presentino legami con almeno due Stati dell'Unione. Nel regolamento <u>883/2004 sono elencate (allegato X) le</u> “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” che in Italia spettano ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese, e tra queste sono comprese prestazioni quali l'assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni ed indennità per ciechi e sordi.</p> <p>Nell'allegato X, questa prestazione non è inclusa. La giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazioni di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</p> <p>N.B. Il regolamento parla di “legami” con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di “lavoro” svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</p>
--	--	-------------------	--

			<p>Inoltre la direttiva 2003/109/CE all'art. 21 stabilisce che il cittadino straniero in possesso di un titolo di lungo-soggiornante rilasciato da uno Stato Membro, qualora si rechi in altro Paese dell'Unione ed ottenga un permesso di soggiorno rinnovabile gode nel secondo Stato degli stessi diritti del titolare di permesso CE-SLP. Pertanto al pari del titolare di questo permesso di soggiorno dovrà avere accesso alla prestazione.</p>
	<p>Lavoratori o ex lavoratori <u>Tunisini, Marocchini, Algerini, Turchi</u> e loro familiari in possesso di permesso di soggiorno (ACCORDI EURO MEDITERRANEI)</p>	<p>NO!</p>	<p><u>Art. 74 D.Lgs 151/2001</u> già art. <u>66 L. 448/98</u></p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>In questi casi, oltre a sostenere i principi delle sentenze della <u>C.Cost. 187/2010, 329/2011, Sentenza 40/2013, Sentenza 22/2015 e Sentenza 230/2015</u> si potrà chiedere l'applicazione degli accordi euro-mediterranei, sempre che lo straniero sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.</p> <p>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal <u>regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X</u> indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini.</p>

			<p><i>Tra queste figurano anche le prestazioni quali assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</i></p> <p><i>Anche se nell'allegato X questa prestazione non è inclusa la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono soggette a valutazioni di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</i></p> <p><i>Vedi anche <u>Tribunale di Firenze 2940/2011</u>, per la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni in favore di cittadina straniera titolare di Permesso per apolide. Nella pronuncia viene evidenziata la contrarietà del decreto istitutivo della prestazione, al divieto di discriminazione di cui <u>all'art. 14 CEDU</u> in caso di diritti fondamentali che mirano a soddisfare bisogni primari inerenti la sfera di tutela della persona umana.</i></p>
			<p><i>Vedi sull'argomento <u>Sentenza Cassazione 17966/11</u> che concede pensione di invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'accordo tra <u>Comunità Europea e Regno del Marocco</u> firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di "previdenza sociale" e di "sicurezza sociale".</i></p>

			<p>Vedi anche <u>Trib. Verona 18.11.2009</u> (ind. Speciale ciechi ventisimisti), <u>Trib. Genova 3.6.2009</u> (inv.civ citt. Marocco), <u>Trib. Lucca 17.1.2013</u> (pensione inv.civ.), <u>Trib. Tivoli 15.11.2011</u> (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), <u>Trib. R.Emilia 3.7.2012</u> (ass. maternità comune familiare cittadino turco), <u>Corte di Appello di Trento 30.05.2014</u> (Ass. maternità comuni a familiare di lavoratore Tunisino); <u>Tribunale Alessandria 9.12.2014</u> e <u>del 17.6.2015</u> e <u>Determina del Comune di Perugia del 18.11.2015</u>(ass. maternità comuni a cittadina Marocco) e <u>Sentenza del Tribunale di Modena del 30 .09.2016</u> (ass. maternità comune a cittadina Marocco)</p>
ASSEGNO DI MATERNITADELL O STATO	Cittadino comunitario con ATTESTAZIONE ANAGRAFICA solo dopo i primi 3 mesi di soggiorno	SI	<u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u> - <u>Art. 49 Legge 488/99</u> - <u>Art. 75 Dlgs 151/2001</u>
	Familiare di cittadino comunitario titolare di CARTA QUINQUENNALE o CARTA PERMANENTE	SI	<u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u> - <u>Art. 49 Legge 488/99</u> - <u>Art. 75 Dlgs 151/2001</u>

	<p>Titolare di permesso soggiorno per ASILO POLITICO e / o per PROTEZIONE SUSSIDIARIA</p>	<p>SI</p>	<p>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</p>
	<p>FAMILIARE ricongiunto di titolare di permesso per ASILO POLITICO o per PROTEZIONE SUSSIDIARIA, con permesso per MOTIVI FAMILIARI</p>	<p>SI</p>	<p>Art. 22 e art. 27 del Decreto legislativo 251/2007</p> <p><i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i></p>
	<p>Titolare di Permesso per MOTIVI UMANITARI</p>	<p>NO!</p>	<p>Questa tipologia di permesso di soggiorno non dà, ai titolari, diritto alle prestazioni assistenziali perché non equiparati ai permessi per Protezione Internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria).</p>
	<p>Titolare di PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO</p>	<p>SI</p>	<p>Direttiva 2003/109 CE – Art. 49 Legge 488/99 – Art. 5 Decreto 452/2000 - Art. 75 Dlgs 151/2001</p>
	<p>Titolare di PERMESSO</p>		<p>Art. 49 Legge 488/99 - Art. 75 Dlgs 151/2001</p>

	SOGGIORNO DI DURATA ALMENO ANNUALE	NO!	POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE <i>Non abbiamo notizia di come l'INPS si comporti in caso di richieste presentate da lavoratrice straniera prive di carta di soggiorno. D'altra parte riteniamo che sia poco fruita in termini generali.</i> <i>Riteniamo comunque che l'esclusione dalla prestazione delle straniere regolarmente soggiornanti sia illegittima, anche perché è comunque legata ad un requisito contributivo (3 mesi di contributi versati nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione).</i> <i>Si può inoltre fare riferimento ai principi delle <u>Sentenze C.C. 187/2010, 329/2011, 40/2013, 22/2015 e 230/2015</u>, in quanto prestazioni essenziali al soddisfacimento di un bene primario della persona. Inoltre citare la <u>Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 aprile 2014</u> che ha stabilito che per l'accesso alle prestazioni sociali è possibile prevedere una differenza di trattamento basata esclusivamente sulla nazionalità soltanto se esistono motivazioni molto forti, oggettive e ragionevoli. La sola mancanza di copertura finanziaria, da parte dello Stato, non può essere considerata tale.</i> <i>Vedi <u>Sentenza Tribunale Brescia del 5 ottobre 2015</u>.</i> <i>E' opportuno perciò presentare le domande, in particolare per le lavoratrici domestiche, che molto spesso anche usufruendo dell'indennità di maternità dell'INPS, potrebbero avere una prestazione di importo inferiore alla maternità dello Stato.</i>
--	---	------------	--

			<p><i>In caso di rigetto della prestazione per carenza del requisito del titolo di lungo-soggiornanti, occorre avviare azioni amministrative e legali.</i></p> <p><i>Inoltre in caso di straniero in possesso di un titolo di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa e che è o è stato lavoratore subordinato (ad esclusione dei titolari di permesso stagionale, autonomo, studio, art. 27), si può prendere a riferimento la Direttiva 2011/98/UE che prevede parità di accesso in materia di sicurezza sociale come definito dal regolamento CE 883/2004 e pertanto anche in materia di trattamenti di famiglia. Vedi Sentenza Tribunale Alessandria 9.12.2014 (Assegno di maternità comuni a cittadina Marocco), Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 26.11.2015, Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 15.04.2016, Ordinanza del Tribunale di Como del 01.08.2016, Ordinanza del Tribunale di Brescia del 21.09.2016, Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 22.09.2016 (Bonus Bebe' a titolari di pse di durata almeno annuale)</i></p> <p><i>E' del 21 giugno 2017 la Sentenza della Corte di Giustizia Europea che riconosce il diritto all'assegno anche ai titolari di permesso di soggiorno unico, in base alla Direttiva 2011/98/UE che stabilisce la parità di trattamento tra cittadini degli Stati Membri e stranieri regolarmente soggiornanti con titoli di soggiorno che consentono l'esercizio dell'attività lavorativa.</i></p>
	Titolare di permesso di	SI	Regolamento UE 1231/2010 ha stabilito che il regolamento

	<p>soggiorno con LEGAMI CON PIÙ DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE</p>		<p><i>comunitario 883/2004 si applica anche ai cittadini di Paesi Terzi, che presentino legami con almeno due Stati dell'Unione. Nel regolamento 883/2004 sono elencate (allegato X) le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” che in Italia spettano ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese, e tra queste è compreso l'assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili e le pensioni ed indennità per ciechi e sordi.</i></p> <p><i>Nell'allegato X, questa prestazione non è inclusa. Essendo però la prestazione ovviamente accessibile ai cittadini comunitari, per parità di trattamento dobbiamo ritenere che l'accesso debba essere consentito anche a questi stranieri. In particolare la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazioni di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</i></p> <p><i>N.B. Il regolamento parla di “legami” con almeno due Paesi UE. L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di “lavoro” svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</i></p> <p><i>Inoltre la direttiva 2003/109/CE all'art. 21 stabilisce che il cittadino straniero in possesso di un titolo di lungo-</i></p>
--	--	--	---

			<p>soggiornante rilasciato da uno Stato Membro, qualora si rechi in altro Paese dell'Unione ed ottenga un permesso di soggiorno rinnovabile gode nel secondo Stato degli stessi diritti del titolare di permesso CE-SLP. Pertanto al pari del titolare di questo permesso di soggiorno dovrà avere accesso alla prestazione.</p>
	<p>Lavoratrice o ex lavoratrice Tunisina, Marocchina, Algerina, Turca in possesso di permesso di soggiorno (ACCORDI EURO MEDITERRANEI)</p>	<p>NO!</p>	<p><u>Art. 49 Legge 488/99 - Art. 75 Dlgs 151/2001</u></p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>In questi casi, oltre a sostenere i principi delle sentenze della C.Cost. 187/2010, 329/2011, 40/2013, 22/2015 e 230/2015 si potrà chiedere l'applicazione degli accordi euro-mediterranei, sempre che lo straniero sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.</i></p> <p><i>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal <u>regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X</u> indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini. Tra queste figurano anche prestazioni quali assegno sociale e</i></p>

		<p><i>le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</i></p> <p><i>Anche se nell'allegato X questa prestazione non è inclusa, la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazione di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</i></p> <p><i>Vedi anche Tribunale di Firenze 2940/2011 , per la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni in favore di cittadina straniera titolare di Permesso per apolide. Nella pronuncia viene evidenziata la contrarietà del decreto istitutivo della prestazione, al divieto di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU in caso di diritti fondamentali che mirano a soddisfare bisogni primari inerenti la sfera di tutela della persona umana.</i></p> <p><i>Vedi sull'argomento Sentenza Cassazione 17966/11 che concede pensione di invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'accordo tra Comunità Europea e Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di "previdenza sociale" e di "sicurezza sociale".</i></p> <p><i>Vedi anche Trib. Verona 18.11.2009 (ind. Speciale ciechi</i></p>
--	--	--

			<p>ventisimisti), <u>Trib. Genova 3.6.2009</u> (inv.civ citt. Marocco), <u>Trib. Lucca 17.1.2013</u> (pensione inv.civ.), <u>Trib. Tivoli 15.11.2011</u> (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), <u>Trib. R.Emilia 3.7.2012</u> (ass. maternità comune familiare cittadino Turco), <u>Corte di Appello di Trento 30.05.2014</u> (ass. maternità comuni a familiare di lavoratore Tunisino); <u>Tribunale di Alessandria 9.12.2014</u> e <u>del 17.6.2015</u>(assegno maternità comuni a cittadina Marocco).</p>
<p>ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI</p>	<p>Cittadino comunitario con ATTESTAZIONE ANAGRAFICA solo dopo i primi 3 mesi di soggiorno</p>	<p>SI</p>	<p><u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u> - <u>Art. 65 Legge 448/98</u></p>
	<p>Familiare di cittadino comunitario titolare di CARTA QUINQUENNALE o CARTA PERMANENTE</p>	<p>SI</p>	<p><u>Art. 19 Decreto legislativo 30/2007</u> - <u>Art. 65 Legge 448/98</u></p>
	<p>Titolare di permesso soggiorno per ASILO POLITICO e /o per PROTEZIONE SUSSIDIARIA</p>	<p>SI</p>	<p><u>Art. 27 Decreto legislativo 251/2007</u> <u>Circolare INPS n. 9 del 2010</u></p>

	<p>FAMILIARE RICONGIUNTO di titolare di permesso per ASILO POLITICO o per PROTEZIONE SUSSIDIARIA, con permesso per</p> <p>MOTIVI FAMILIARI</p>	SI	<p><u>Art. 22 e art. 27 del Decreto legislativo 251/2007</u></p> <p><i>N.B. Ai familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale viene rilasciato un permesso per famiglia dal quale non si evince che sono familiari di stranieri in possesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Occorre pertanto chiedere in tutti i casi di permesso per famiglia quale titolo possiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento</i></p>
	<p>Titolare di Permesso per</p> <p>MOTIVI UMANITARI</p>	NO!	<p>Questa tipologia di permesso di soggiorno non dà, ai titolari, diritto alle prestazioni assistenziali perché non equiparati ai permessi per Protezione Internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria).</p>
	<p>Titolare di PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO</p>	SI	<p><u>Art. 65 Legge 448/98</u> come modificata dalla Legge 388/2000</p> <p><i>La <u>Legge 97/2013</u> recependo la Direttiva 2003/109/CE che stabilisce l'equiparazione dei titolari di permesso per lungo-soggiornanti ai cittadini degli Stati membri, ha modificato la legge istitutiva di questa prestazione, consentendo l'accesso</i></p>

			<p><i>anche agli stranieri soggiornanti di lungo periodo.</i></p> <p>La <u>Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 aprile 2014</u> ha stabilito che per l'accesso alle prestazioni sociali è possibile prevedere una differenza di trattamento basata esclusivamente sulla nazionalità soltanto se esistono motivazioni molto forti, oggettive e ragionevoli. La sola mancanza di copertura finanziaria da parte dello Stato, non può essere considerata tale.</p> <p>La Sentenza della CEDU è direttamente applicabile. Occorrerà comunque vigilare che la prestazione venga correttamente erogata.</p>
	<p>Titolare di PERMESSO di SOGGIORNO DI DURATA ALMENO ANNUALE</p>	<p>SI</p>	<p><u>Art. 65 Legge 448/98</u></p> <p>La norma stabilisce l'accesso soltanto ai cittadini comunitari ed ai loro familiari, ai cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso UE per lungo-soggiornanti ed ai titolari di protezione internazionale.</p> <p><i>Inoltre in caso di straniero in possesso di un titolo di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa e che è o è stato lavoratore subordinato (ad esclusione dei titolari di permesso stagionale, autonomo, studio, art. 27), si può prendere a riferimento la <u>Direttiva 2011/98/UE</u> che prevede parità di accesso in materia di sicurezza sociale come definito dal regolamento CE 883/2004 e pertanto anche in materia di</i></p>

			<p>trattamenti di famiglia. Vedi <u>Sentenza Tribunale Alessandria 9.12.2014</u> (Assegno di maternità comuni a cittadina Marocco).</p> <p>E' del <u>21 giugno 2017 la Sentenza della Corte di Giustizia Europea</u> che riconosce il diritto all'assegno anche ai titolari di permesso di soggiorno unico, in base alla <u>Direttiva 2011/98/UE</u> che stabilisce la parità di trattamento tra cittadini degli Stati Membri e stranieri regolarmente soggiornanti con titoli di soggiorno che consentono l'esercizio dell'attività lavorativa.</p>
	<p>Titolare di permesso di soggiorno con LEGAMI CON PIÙ DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE</p>	<p>NO!</p>	<p><u>Art. 65 Legge 448/98</u></p> <p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>La giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di</i></p> <p><i>stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazioni di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</i></p> <p><i>Nell'<u>allegato X, del Regolamento 883/2004</u> questa prestazione non è inclusa. Essendo però la prestazione ovviamente accessibile ai cittadini comunitari, per parità di</i></p>

			<p><i>trattamento dobbiamo ritenere che l'accesso debba essere consentito anche a questi stranieri. In particolare la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazione di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia dovuta.</i></p> <p><i>N.B. Il regolamento parla di "legami" con almeno due Paesi UE.</i></p> <p><i>L'INPS in alcune sue circolari, modificando i termini parla invece di "lavoro" svolto in due paesi UE. Occorre pertanto vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento.</i></p> <p><i>Inoltre la direttiva 2003/109/CE all'art. 21 stabilisce che il cittadino straniero in possesso di un titolo di lungo-soggiornante rilasciato da uno Stato Membro, qualora si rechi in altro Paese dell'Unione ed ottenga un permesso di soggiorno rinnovabile gode nel secondo Stato degli stessi diritti del titolare di permesso CE-SLP. Pertanto al pari del titolare di questo permesso di soggiorno dovrà avere accesso alla prestazione.</i></p>
	<p>Lavoratori o ex lavoratori Tunisini, Marocchini, Algerini,</p>	<p>NO!</p>	<p>Art. 65 Legge 448/98</p>

	<p>Turchi in possesso di permesso di soggiorno e loro familiari (ACCORDI EURO MEDITERRANEI)</p>		<p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p><i>In questi casi, oltre a sostenere i principi delle sentenze della C.Cost. 187/2010 e 329/2011, 40/2013, 22/2015 e 230/2015, si potrà chiedere l'applicazione degli accordi euro-mediterranei, sempre che il richiedente sia o sia stato lavoratore nel nostro Paese.</i></p> <p><i>Gli accordi euro-mediterranei stabiliscono che i lavoratori di questi paesi ed i loro familiari godono al pari dei cittadini italiani degli stessi diritti in materia di previdenza sociale. Nel testo dell'accordo vengono indicate le prestazioni a cui i lavoratori devono avere accesso, ma la giurisprudenza comunitaria, con i vari pronunciamenti ha più volte ribadito che la nozione di previdenza sociale va intesa analogamente a quanto contenuto nel regolamento 1408/71, poi sostituito dal regolamento 883/2004, che a sua volta nell'allegato X indica le prestazioni anche non contributive alle quali i lavoratori hanno diritto di accesso in condizioni di parità con i cittadini . Tra queste figurano anche prestazioni quali assegno sociale e le maggiorazioni, le invalidità civili, le pensioni e indennità per i ciechi e sordi.</i></p> <p><i>Anche se nell'allegato X questa prestazione non è inclusa, la giurisprudenza comunitaria ha da tempo elaborato criteri che consentono di stabilire se una prestazione, anche di tipo non contributivo, rientri o meno nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari. Vi rientrano in particolare tutte le misure che trovano la loro definizione in una legge e che sono sottratte a valutazione di carattere discrezionale. Sulla base di questa lettura riteniamo che anche questa prestazione sia</i></p>
--	---	--	---

		<p>dovuta.</p> <p>Vedi anche <u>Tribunale di Firenze 2940/2011</u> , per la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni in favore di cittadina straniera titolare di Permesso per apolide. Nella pronuncia viene evidenziata la contrarietà del decreto istitutivo della prestazione, al divieto di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU in caso di diritti fondamentali che mirano a soddisfare bisogni primari inerenti la sfera di tutela della persona umana.</p> <p>Vedi sull'argomento <u>Sentenza Cassazione 17966/11</u> che concede pensione di invalidità ad uno straniero del Marocco che aveva svolto attività lavorativa subordinata ed autonoma nel nostro paese, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dell'<u>accordo tra Comunità</u></p> <p><u>Europea e Regno del Marocco</u> firmato il 27 aprile 1976, e alla luce della giurisprudenza comunitaria che ha delineato la corretta interpretazione di “previdenza sociale” e di “sicurezza sociale”.</p> <p>Vedi anche <u>Trib. Verona 18.11.2009</u> (ind. Speciale ciechi ventisimisti), <u>Trib. Genova 3.6.2009</u> (inv.civ citt. Marocco), <u>Trib. Lucca 17.1.2013</u> (pensione inv.civ.), <u>Trib. Tivoli 15.11.2011</u> (ass. maternità comuni familiare lavoratore Marocco), <u>Trib. R.Emilia 3.7.2012</u> (ass. maternità comune familiare cittadino Turco), <u>Corte d'Appello di Trento 30.05.2014</u> (ass. maternità comuni a familiare di lavoratore tunisino); <u>Tribunale Alessandria 9.12.2014</u> (ass. maternità comuni a cittadina Marocco)</p>
--	--	--

L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - anche per i familiari residenti all'estero.

L'assegno al nucleo familiare spetta al lavoratore anche cittadino extraeuropeo. Nel nucleo vanno sempre compresi i familiari residenti nel nostro Paese.

Evidenziamo qui i casi in cui possono essere ricompresi anche i familiari residenti all'estero, la situazione è comunque in mutamento e verrà affrontata in una guida dedicata a questa prestazione

Cittadino comunitario con ATTESTAZIONE ANAGRAFICA <u>solo dopo i primi 3 mesi di soggiorno</u>	SI	Regolamenti comunitari
Familiare di cittadino comunitario titolare di CARTA QUINQUENNALE o CARTA PERMANENTE	SI	Regolamenti comunitari
Titolare di PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO	NO!	<u>Art. 2 co. 6bis L. 153/1988</u> POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE La <u>Direttiva 2003/109/CE art. 11 c 1 e 4</u> e <u>l'art. 9 del TUI</u> stabiliscono l'equiparazione, indipendentemente dall'esistenza di accordi/convenzioni bi-laterali, dei titolari di PS UE SLP ai

		<p>cittadini degli Stati Membri per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale.</p> <p>Vedi Sentenza 13.4.2015 e 4.3.2016 Tribunale Brescia, Corte Appello Brescia 10.3.2016 , Tribunale Venezia 18.5.2016, Corte d'Appello di Brescia 20.04.2016, Corte Appello Brescia 22-6-2016_</p>
<p>Titolare di PERMESSO SOGGIORNO per ASILO POLITICO e Permesso per PROTEZIONE SUSSIDIARIA</p>	<p>SI</p>	<p>Art. 2 Regolamento CE 883/2004 e Art. 25 e 27 Decreto legislativo 251/2007</p>
<p>Disoccupati provenienti da Paesi convenzionati titolari di permesso di soggiorno</p>	<p>NO!</p>	<p>POSSIBILITA' DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E LEGALE</p> <p>Le Convenzioni bilaterali in molti casi prevedono che lo straniero "lavoratore" possa percepire gli assegni familiari anche per i familiari residenti all'estero. Se il cittadino straniero è disoccupato, l'INPS respinge la prestazione in quanto non rispetta la qualità di lavoratore prevista dagli accordi. E' il caso ad esempio della Sentenza del Tribunale Venezia 18.5.2016, con la quale il giudice ha stabilito il disoccupato è equiparabile al lavoratore.</p>

<p>Titolari di PERMESSO DI SOGGIORNO ANCHE STAGIONALE</p>	<p>SI</p>	<p>Solo se cittadini dei seguenti Paesi:</p> <table border="1" data-bbox="1126 248 2047 802"> <tr> <td>Capo Verde</td> <td>Ex Jugoslavia</td> </tr> <tr> <td>Macedonia</td> <td>Croazia</td> </tr> <tr> <td>Bosnia</td> <td>Svizzera</td> </tr> <tr> <td>Liechtenstein (Islanda e Norvegia)</td> <td>Principato di Monaco</td> </tr> <tr> <td>San Marino</td> <td>Santa Sede</td> </tr> <tr> <td>Tunisia (limite di 4 figli)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Capo Verde	Ex Jugoslavia	Macedonia	Croazia	Bosnia	Svizzera	Liechtenstein (Islanda e Norvegia)	Principato di Monaco	San Marino	Santa Sede	Tunisia (limite di 4 figli)			
Capo Verde	Ex Jugoslavia															
Macedonia	Croazia															
Bosnia	Svizzera															
Liechtenstein (Islanda e Norvegia)	Principato di Monaco															
San Marino	Santa Sede															
Tunisia (limite di 4 figli)																
<p>Stranieri Marocchini, Algerini, Turchi in possesso di permesso di soggiorno anche stagionale (ACCORDI EURO MEDITERRANEI)</p>	<p>SI solo se in Paesi UE</p>	<p>Gli accordi euro-mediterranei, all'art. 68 c. 3 stabiliscono che questi lavoratori (o pensionati), usufruiscono dell' ANF per i familiari residenti all'interno della Comunità Europea</p>														
<p>Stranieri regolarmente soggiornanti che presentino LEGAMI CON ALMENO DUE STATI MEMBRI <u>anche con permesso per lavoro stagionale</u></p>	<p>SI</p>	<p>In questo caso hanno diritto agli ANF anche per i familiari residenti all'estero, pur in assenza di convenzioni bilaterali o di trattamenti di reciprocità, in base a quanto stabilito dal <u>Regolamento UE 1231/2004</u></p>														

Permesso di soggiorno **APOLIDE** e suoi **FAMILIARI E SUPERSTITI**

La problematica relativa alla concessione delle prestazioni assistenziali in favore degli apolidi, è raramente trattata.

INDICAZIONI OPERATIVE

La Convenzione di New York del 28.09.1954, ratificata con L. 306/1962, stabilisce all'art. 23 che “in materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini”

PRESTAZIONI RICONOSCIUTE AI TITOLARI DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO PRESENTI NELLA GUIDA

ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE

PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE

INDENNITA' DI ACCOMPAGAMENTO

INDENNITA' DI FREQUENZA

PRESTAZIONI IN FAVORE DEI CIECHI CIVILI E DEI SORDI